



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 8 ottobre 2012 (09.10)
(OR. en)**

14620/12

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0270 (NLE)**

**VISA 189
COAFR 309
OC 546**

NOTA PUNTO "I/A"

del: Segretariato generale

al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio

n. prop. Comm.: 14179/12 VISA 174 COAFR 293

Oggetto: Decisione del Consiglio concernente la firma dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell'Unione europea

ORIENTAMENTI COMUNI

Termine per la consultazione: 10.10.2012

1. Il 4 giugno 2009 il Consiglio ha adottato la decisione che autorizza la Commissione ad avviare negoziati per la conclusione di un accordo di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde¹.
2. L'accordo è stato siglato dalla Commissione e dalle autorità del Capo Verde il 24 aprile 2012.
3. Il 25 settembre 2012 la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma² e una proposta relativa alla conclusione³ di tale accordo.

¹ 10411/09 VISA 183 COAFR 197 (EU RESTRICTED).

² 14179/12 VISA 174 COAFR 293.

³ 14199/12 VISA 176 COAFR 295.

4. Il 5 ottobre 2012 le delegazioni sono state informate del fatto che la presidenza intende far adottare dal Consiglio del 15 ottobre 2012 la decisione relativa alla firma previa messa a punto giuridico-linguistica del testo, allo scopo di procedere alla firma a Bruxelles il 17 ottobre 2012 a margine del dialogo politico UE-Capo Verde.
5. La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen¹; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.
6. La decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen alle quali l'Irlanda non partecipa, ai sensi della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen²; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
7. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
8. La decisione e il testo dell'accordo sono stati messi a punto dal gruppo dei giuristi/linguisti. I testi messi a punto figurano rispettivamente nei documenti 14202/12 VISA 177 COAFR 296 OC 529 e 14203/12 VISA 178 COAFR 297 OC 530.
9. Si invita pertanto il Comitato dei Rappresentanti permanenti a proporre al Consiglio di adottare, tra i punti "A" dell'ordine del giorno della sessione del 15 ottobre 2012, la decisione relativa alla firma del suddetto accordo il cui testo è riportato nel documento 14202/12 VISA 177 COAFR 296 OC 529 (testo messo a punto dai giuristi/linguisti), con l'astensione della delegazione francese.

¹ GU L 131 del 1.6.2000, pag. 43.

² GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.